

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

**Istituto Comprensivo M.L. King
Via F. Santi 1, 51100 Bottegone (Pistoia)
Cod. PTIC809001**

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PREMESSA	3
2. L'ISTITUTO PER L'INCLUSIONE	3
3. ALUNNI CON BES: DEFINIZIONE E NORMATIVA	4
4. AZIONI SPECIFICHE.....	5
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92	5
1. PREMESSA	5
2. RILEVAZIONE E DIAGNOSI	5
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	6
4. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	6
5. VERIFICA E VALUTAZIONE	7
5.1 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.....	7
5.2 PROVE INVALSI	7
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (L. 170/2010).....	8
1. PREMESSA	8
2. ACCERTAMENTO E DIAGNOSI	8
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	8
4. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO.....	9
5. INTERVENTI DIDATTICI	10
6. VERIFICA E VALUTAZIONE	10
6.1 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.....	10
6.2 LINGUE STRANIERE	10
6.3 PROVE INVALSI	11
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI SPECIFICI.....	11
1. PREMESSA	11
2. ACCERTAMENTO E DIAGNOSI	11
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	12
4. VERIFICA E VALUTAZIONE	12
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	12
1. PREMESSA	12
2. INDIVIDUAZIONE	13
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	13
4. VERIFICA E VALUTAZIONE	13
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	13
1. PREMESSA	13
2. FASI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	14
2.1 ISCRIZIONE.....	14
2.2 COLLOQUIO SCUOLA-FAMIGLIA	14
2.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE	15
2.4 ACCOGLIENZA	15
2.5 PROGETTAZIONE DIDATTICA.....	15
3. INTERVENTI DIDATTICI	16
4. VALUTAZIONE.....	16
4.1 PROVE INVALSI ED ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO.....	16

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Il nostro Istituto, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio, è impegnato nel favorire i processi di inclusione scolastica e sociale. La Scuola si adopera infatti per rispondere al meglio ai differenti bisogni educativi attraverso l'attuazione di strategie educativo-didattiche finalizzate ad assicurare il successo formativo di ogni studente.

Il Protocollo per l'inclusione è un documento operativo che ha lo scopo di guidare docenti, personale scolastico e genitori durante l'attuazione del percorso di accoglienza e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Tale protocollo si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione degli studenti con BES garantendone l'inclusione;
- facilitare l'ingresso a scuola degli alunni con BES, supportarli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e sostenerne il percorso educativo-didattico attraverso la realizzazione di ambienti di apprendimento inclusivi;
- sostenere adeguatamente tutti i soggetti coinvolti nell'accoglienza e nell'inclusione degli alunni con BES fornendo procedure chiare e condivise;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi.

Il Protocollo per l'inclusione:

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con BES;
- definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica;
- traccia le linee delle diverse fasi dell'accoglienza e delle attività connesse. Per accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza dell'arrivo di alunni con BES, ma un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni costanti; pertanto il Protocollo per l'inclusione costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo per l'inclusione delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (gestione della documentazione necessaria e verifica della completezza e correttezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della scuola);
- educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogico-didattica, coinvolgimento delle famiglie degli alunni);
- sociale (coinvolgimento delle famiglie, della scuola, dell'ASL e del territorio in un rapporto circolare di comunicazione e collaborazione).

2. L'ISTITUTO PER L'INCLUSIONE

Il progetto di inclusione è portato avanti da due gruppi:

- il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), composto dal Dirigente Scolastico, da docenti curricolari e di sostegno, da eventuali specialisti dell'ASL e da rappresentanti dei genitori, supporta il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del PI (Piano per l'inclusione) e i Docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI e dei PDP;
- il GLO (Gruppo di lavoro operativo) è un organo che ha una composizione diversa per ogni alunno/a e che si occupa dunque di definire i singoli PEI e di verificare ogni processo di inclusione all'interno dell'istituto.

Il PI, deliberato dal Collegio dei Docenti, definisce le modalità di utilizzo coordinato delle risorse per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto e per la progettazione degli interventi di miglioramento dell'inclusione scolastica.

La Funzione strumentale Inclusione e i Referenti Inclusione e area BES impegnati in attività di tipo organizzativo, progettuale e consuntivo nonché di monitoraggio, consulenza e divulgazione, favoriscono la realizzazione dei processi mirati a realizzare l'inclusione scolastica.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, anche mediante la compilazione di relazioni informative.

3. ALUNNI CON BES: DEFINIZIONE E NORMATIVA

L'area degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) comprende quattro sotto-categorie:

- disabilità (ai sensi della L. 104/1992);
- disturbi specifici dell'apprendimento (DSA, ai sensi della L. 170/2010);
- altri disturbi specifici (ADHD, Disturbi specifici del linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria e disprassie, Disturbi delle abilità non verbali, Disturbo dello spettro autistico lieve, Funzionamento intellettivo limite);
- svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (rientrano in questa categoria anche gli alunni non italofoni o senza adeguata alfabetizzazione).

Per gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) composto dai Docenti contitolari / Consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche (interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe degli alunni con disabilità) e con il dovuto supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) elabora e approva i Piani educativi individualizzati (PEI).

Per gli alunni che rientrano nella categoria dei disturbi evolutivi specifici (obbligatoriamente per i DSA che presentano idonea certificazione ai sensi della L. 170/2010) e in quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (ai sensi del D.M. 27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 6/03/2013), i Docenti contitolari / Consiglio di classe con la sottoscrizione della famiglia, esaminata l'eventuale documentazione clinica presentata dai genitori e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono ritenere opportuno e necessario esplicitare e formalizzare modalità didattiche individualizzate e personalizzate, strumenti compensativi e misure dispensative nel PDP (Piano didattico personalizzato), al fine di garantire il successo formativo degli alunni con BES.

4. AZIONI SPECIFICHE

Nello specifico, per favorire i processi di inclusione scolastica degli alunni con BES l'Istituto:

- realizza – in rete con altre Scuole – progetti che prevedono attività motivanti e inclusive già sperimentate, quali robotica educativa, musicoterapia, orto didattico, autonomia, nonché percorsi/laboratori di lettura, scrittura e drammatizzazione;
- mette in atto, in seguito ad una puntuale ricognizione dei bisogni formativi degli alunni con BES, specifici progetti inclusivi d'Istituto;
- realizza attività didattiche innovative ed inclusive volte a favorire l'apertura della scuola in orario extrascolastico (Progetti PON);
- collabora con il Centro socio-educativo "Aquilone" che, su segnalazione della scuola, della famiglia e dei servizi territoriali, accoglie in orario pomeridiano alunni del nostro Istituto offrendo loro proposte di attività di socializzazione educative, ricreative e culturali e di sostegno allo svolgimento dei compiti;
- attiva lo sportello d'ascolto con esperto psicologo e il servizio di mediazione culturale;
- programma, nel passaggio di ordine di scuola, l'osservazione diretta da parte degli insegnanti della scuola di destinazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92;
- calendarizza specifiche riunioni per lo scambio di informazioni sugli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 nel passaggio di ordine di scuola tra gli insegnanti della scuola di frequenza e quelli della scuola di destinazione;
- garantisce un passaggio di informazioni fra scuola di origine e scuola di destinazione in merito a tutti gli alunni con BES, anche mediante la compilazione di schede informative;
- promuove la partecipazione del personale scolastico a corsi di formazione e di aggiornamento riguardo le varie tipologie di alunni con BES e la didattica inclusiva;
- coinvolge le famiglie in percorsi di informazione/formazione su tematiche inerenti la genitorialità e la psicopedagogia dell'età evolutiva e in specifiche attività di promozione della comunità educante.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92

1. PREMESSA

L'Istituto, come indicato nel D.Lgs. n. 66/2017 e successive modifiche del D.Lgs. n. 96/2019, è impegnato a promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione delle bambine e dei bambini della Scuola dell'Infanzia e delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado certificati ai sensi della L. 104/92.

2. RILEVAZIONE E DIAGNOSI

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva di cui alla L. 104/92 (come modificata dal D.Lgs. n. 66/2017 e dal successivo D.Lgs. n. 96/2019) corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione

del funzionamento a cura della ASL, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

Contestualmente, ove richiesto dai genitori, la commissione medica effettua l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica propedeutica alla compilazione del Profilo di Funzionamento necessario per la redazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

Per garantire il processo di inclusione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 i vari soggetti coinvolti, ciascuno secondo il proprio ruolo, attuano le seguenti azioni:

- 1) La **famiglia** consegna al Dirigente Scolastico, al momento dell'iscrizione o appena in suo possesso se l'alunno/a è già inserito/a nel percorso scolastico, l'Accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e il Profilo di Funzionamento.
- 2) Il **Dirigente Scolastico** comunica ai Referenti Inclusione e ai docenti interessati che è stata depositata documentazione inerente la L. 104/92 relativa ad alunno/a neoiscritto/a o già inserito/a nel percorso scolastico.
- 3) La **Segreteria** dispone o aggiorna il fascicolo personale con i documenti relativi all'alunno/a.
- 4) I **docenti** prendono visione del fascicolo personale dell'alunno/a e, in caso di nuova iscrizione, fissano un primo incontro conoscitivo con la famiglia. Nel caso in cui l'alunno/a sia già inserito/a nel percorso scolastico, gli insegnanti calendarizzano un colloquio con la famiglia per un confronto alla luce dei nuovi documenti depositati.
- 5) Il **Dirigente Scolastico**, gli **insegnanti**, i **genitori** e gli **specialisti** si riuniscono nel Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLO) al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

4. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2017 e successive modifiche del D.Lgs. n. 96/2019, il PEI (Piano educativo individualizzato) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal

personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Il PEI è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre a partire dalla Scuola dell'Infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. È inoltre soggetto a verifica intermedia nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

5. VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 tiene conto del percorso di apprendimento considerando la situazione di partenza e i risultati in itinere e finali raggiunti sulla base dell'intervento educativo-didattico individualizzato e personalizzato programmato nel PEI, dove vengono esplicitati anche i criteri di verifica delle varie aree funzionali e disciplinari.

5.1 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 62/2017 gli alunni con disabilità sostengono le prove di Esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

5.2 PROVE INVALSI

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni attraverso prove standardizzate in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria (ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta) e nella classe terza della Scuola Secondaria di primo grado.

Come indicato nel D.Lgs. n. 62/2017, le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

L'esonero dalla prova per gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992 non compromette l'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (L. 170/2010)

1. PREMESSA

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono disturbi di origine neurobiologica che riguardano alcune abilità specifiche dell'apprendimento scolastico (lettura, scrittura e calcolo) e che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate. Sulla base della L. 170/2010 si distinguono:

- *dislessia*: è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nella lettura, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- *disgrafia*: è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta con difficoltà nella realizzazione grafica;
- *disortografia*: è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta con difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- *discalculia*: è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme (*comorbidità*).

2. ACCERTAMENTO E DIAGNOSI

L'art. 3 c. 3 della L. 170/2020 stabilisce che *"è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1"* e che *"l'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA"*.

Il nostro Istituto predispone dunque una serie di interventi volti all'individuazione precoce di eventuali disturbi specifici dell'apprendimento (della lettura e scrittura entro la classe seconda, del calcolo entro la terza della Scuola primaria). Qualora fossero necessari ulteriori approfondimenti, si consiglia alla famiglia un percorso specialistico per accertare e diagnosticare il disturbo.

Il progetto SCO.le.DI. (*Scoprire le differenze*) è finalizzato all'individuazione precoce, nelle classi prime e seconde della Scuola primaria, di difficoltà specifiche di apprendimento nella letto-scrittura e all'organizzazione di attività di supporto e di recupero.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Protocollo per l'inclusione definisce – sulla base della normativa – la successione degli interventi che devono essere attuati per garantire un adeguato processo di inclusione, come pure i ruoli di tutte le figure coinvolte.

- 1) I **docenti** effettuano un'osservazione costante degli apprendimenti; nei casi in cui siano rilevate difficoltà nei processi di letto-scrittura, predispongono primi percorsi di recupero e consolidamento. Per quanto riguarda la Scuola primaria, il progetto SCO.le.DI. prevede la somministrazione di due prove di screening nelle classi prime (a gennaio e a maggio) e una nelle seconde (a dicembre); qualora emergano difficoltà, i docenti predispongono ulteriori attività di recupero per minimo tre mesi. Se le difficoltà persistono, i docenti informano la famiglia sulla possibilità di un accertamento di tipo diagnostico.
- 2) La **famiglia** si rivolge al pediatra per la richiesta di accertamento presso una struttura accreditata (servizio pubblico o strutture private accreditate).
- 3) I **servizi** effettuano la valutazione e formulano una diagnosi, producendo una documentazione che viene consegnata alla famiglia.
- 4) La **famiglia** consegna alla Segreteria scolastica la documentazione, che viene protocollata e inserita in un fascicolo personale.
- 5) I **docenti** di classe sono avvertiti dell'arrivo della documentazione. Dopo averne preso visione, invitano la **famiglia** per un colloquio di approfondimento.
- 6) In presenza di una certificazione ai sensi della L. 170/2010, i **docenti** devono redigere un PDP (Piano Didattico Personalizzato) sulla base delle indicazioni contenute nella certificazione, delle osservazioni effettuate e delle informazioni emerse dal colloquio con la famiglia. Firmano il documento e lo condividono con i genitori, integrandone, se necessario, i contenuti.
- 7) La **famiglia** firma il PDP che, firmato anche dal Dirigente Scolastico, viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno/a.
- 8) Il **Coordinatore di team / di classe** provvede, con gli altri docenti, a modificare il contenuto del PDP in caso di necessità e ad elaborare la verifica finale. Presenta inoltre all'inizio di ogni anno scolastico una nuova versione del documento.

4. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento compilato dal Team Docenti / Consiglio di Classe, ma che si fonda su un accordo tra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie; include infatti la progettazione didattica personalizzata sulla base delle indicazioni contenute nella diagnosi di DSA, delle osservazioni effettuate dai docenti e delle informazioni emerse dai colloqui con la famiglia.

La compilazione del documento è effettuata entro il primo trimestre o, se la diagnosi è consegnata durante l'anno scolastico, nel più breve tempo possibile (in considerazione, comunque, dei tempi necessari ai docenti per la corretta e completa redazione, che deve avvenire entro tre mesi dalla consegna della certificazione).

Il PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia deve contenere, oltre ai dati personali e alle indicazioni relative al disturbo diagnosticato:

- una descrizione del profilo dell'alunno/a;
- gli obiettivi previsti;
- la progettazione didattico-educativa;
- le misure dispensative;

- gli strumenti compensativi.

Il PDP può essere costantemente modificato sulla base di una nuova diagnosi o di osservazioni dirette del percorso dell'alunno/a.

5. INTERVENTI DIDATTICI

La didattica individualizzata e personalizzata deve prevedere le strategie più efficaci per promuovere il successo formativo degli alunni. La scelta degli strumenti compensativi e delle misure dispensative si basa in primo luogo sulle indicazioni contenute nella certificazione specialistica; poiché la redazione del piano didattico personalizzato spetta alla scuola, saranno poi i docenti, sulla base dell'osservazione costante e dell'evoluzione dell'alunno/a, a individuare per ogni disciplina e per ogni anno scolastico gli interventi più opportuni.

6. VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica e la valutazione degli alunni con DSA devono necessariamente essere personalizzate e individualizzate sulla base del contenuto della certificazione e di quanto stabilito nel PDP. Si parla quindi di una valutazione formativa, che monitora e supporta costantemente i processi di apprendimento degli alunni e ne accerta i livelli di competenza raggiunti.

Nello svolgimento delle verifiche si terrà conto dunque degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PDP.

6.1 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Come stabilito dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012, in sede di Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è previsto per gli alunni DSA l'utilizzo degli strumenti compensativi abitualmente utilizzati in precedenza e che risultano esplicitati nel PDP. Si possono inoltre prevedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte e adottare criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma.

Il contenuto delle prove è tuttavia lo stesso per tutti gli alunni (con possibili differenziazioni riguardanti le lingue straniere, vd. oltre 6.2).

Nel diploma finale non è comunque esplicitata la differenziazione nelle modalità di svolgimento delle prove.

6.2 LINGUE STRANIERE

La normativa (D.M. n. 5669 del 12/07/2011) precisa che l'alunno/a DSA può essere dispensato/a dalle prove scritte in lingua straniera nel caso in cui ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In tal caso, in sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo la Sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento e rispettando le condizioni sopracitate, può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere e proposto un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato, l'alunno/a esonerato/a dall'insegnamento delle lingue straniere sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

6.3 PROVE INVALSI

Le prove INVALSI sono obbligatorie per tutti gli studenti e sono un requisito per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP e le svolgono nel formato standard o con l'ausilio di misure compensative. Si prevedono inoltre un tempo aggiuntivo (15 minuti per ogni prova), la disponibilità di sintesi vocale delle singole prove e il terzo ascolto della prova di comprensione di lingua inglese. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese e non riceveranno quindi la relativa certificazione dei livelli di apprendimento, pur avendo comunque assolto al requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI SPECIFICI

1. PREMESSA

Nella terza area dei Bisogni Educativi Speciali si collocano altri disturbi evolutivi non inclusi nelle L. 104/92 e 170/2010, in dettaglio:

- disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio (F.81)
- disturbo evolutivo specifico della funzione motoria (F.82)
- disturbo evolutivo specifico misto (F.83)
- disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F.90)
- disturbi del comportamento sociale (F.91)
- altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale (F.98)

2. ACCERTAMENTO E DIAGNOSI

Se per i DSA gli specialisti rilasciano una certificazione ai sensi della normativa vigente, per gli altri disturbi specifici è prevista solo una diagnosi clinica. Pertanto, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non ha tuttavia dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Team docenti / il Consiglio di classe decide autonomamente se formulare o meno un Piano didattico personalizzato. Inoltre, nel caso di difficoltà oggettive non meglio specificate, i docenti possono prevedere comunque la compilazione di un PDP con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

- 1) La **famiglia**, se in possesso di una diagnosi specialistica, si confronta con la Scuola sulla possibilità di predisporre un percorso personalizzato.
- 2) Il **Team docente / Consiglio di classe**, sentita la famiglia, decide se predisporre un percorso didattico personalizzato. I docenti metteranno a verbale le motivazioni e le strategie scelte per supportare il percorso dell'alunno/a; qualora decidano di redigere un PDP, seguiranno l'iter previsto per gli alunni DSA. Il documento sarà tuttavia oggetto di frequente revisione e avrà una durata non superiore all'anno scolastico.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE

Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA si prevede che gli strumenti compensativi e le misure dispensative siano utilizzati in forma transitoria o comunque in modo strettamente correlato alle esigenze del percorso didattico dei singoli alunni.

In base alla normativa vigente, tuttavia, per gli alunni che non rientrano nelle tutele delle leggi 170/2010 e 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Stesse condizioni valgono per lo svolgimento delle prove nazionali INVALSI.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA

In base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*. L'area dello svantaggio risulta quindi molto ampia e può essere suddivisa in tre sottocategorie:

- **svantaggio socio-economico**
- **svantaggio culturale**
- **svantaggio linguistico**

All'area dello svantaggio linguistico sarà dedicata, data la sua complessità, l'ultima sezione del protocollo.

La normativa precisa che *“tutte queste tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”*. In questi casi è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative che avranno tuttavia carattere transitorio, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario (C.M. n. 8 del 6/03/2013).

2. INDIVIDUAZIONE

In ognuno di questi casi è il Team Docenti / Consiglio di Classe che valuta la presenza di bisogni educativi speciali e l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, come pure la necessità di redigere o meno un Piano Didattico Personalizzato. Ogni decisione dovrà comunque essere opportunamente verbalizzata e motivata.

Il percorso personalizzato o il PDP saranno oggetto di frequente revisione e avranno una durata non superiore all'anno scolastico.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

1) Qualora siano individuate difficoltà legate a uno o più ambiti di svantaggio, il **Team Docente / Consiglio di Classe** può scegliere di attivare un percorso individualizzato e personalizzato, motivando e mettendo a verbale le decisioni intraprese sulla base di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche. I docenti possono esplicitare nel verbale di riunione del Team Docente / Consiglio di Classe gli strumenti e le misure intraprese per supportare l'alunno/a oppure decidere la redazione di un Piano Didattico Personalizzato. Gli interventi saranno opportunamente condivisi con la famiglia.

2) La **famiglia**, come anche i **servizi sociali**, possono condividere con la scuola la rilevazione di particolari difficoltà legate allo svantaggio, ma spetta solo ai docenti la predisposizione di ogni intervento di supporto. Qualora questi ultimi decidano la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, la famiglia viene convocata per la condivisione e la firma.

3) I **docenti** monitorano costantemente il percorso dell'alunno/a e valutano l'efficacia degli interventi intrapresi affinché siano attuati solo per il tempo e per le circostanze effettivamente necessari. Inoltre privilegiano le strategie personalizzate alle misure compensative e dispensative.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE

Per gli alunni con difficoltà legate all'area dello svantaggio, le modalità di verifica e di valutazione terranno conto delle misure adottate dai docenti (che avranno comunque carattere transitorio).

Per lo svolgimento delle prove INVALSI e dell'esame di Stato del primo ciclo, tuttavia, non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi esplicitati nel Piano didattico personalizzato e già utilizzati nel corso dell'anno scolastico.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

1. PREMESSA

La presenza di alunni non italofoeni nel nostro istituto è in costante aumento e si è dovuto quindi riflettere sulle procedure da adottare per facilitarne l'inserimento nella comunità scolastica, per migliorare l'insegnamento dell'italiano come L2 e per valorizzare la dimensione interculturale.

In questa sezione si stabiliscono dunque le finalità che l'Istituto intende perseguire:

- supportare gli alunni neoarrivati e le loro famiglie nelle procedure di iscrizione;

- favorire un clima di accoglienza;
- stabilire modalità di azione condivise all'interno dell'Istituto;
- garantire percorsi di prima alfabetizzazione e di supporto all'apprendimento;
- mantenere una comunicazione costante con le famiglie (ricorrendo, se necessario, all'intervento di mediatori o facilitatori linguistici);
- stabilire una collaborazione proficua fra scuola e territorio per incrementare e migliorare gli interventi in materia di inclusione e di intercultura.

Sulla base delle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR nel 2014, i **destinatari** del Protocollo sono in primo luogo gli alunni NAI. Sono da considerarsi tali gli alunni neoarrivati in Italia che non conoscono la lingua italiana o studenti stranieri inseriti nel contesto scolastico da meno di due anni. Se gli alunni risultano inseriti da più di due anni o manifestano comunque particolari bisogni di apprendimento linguistico, il Team docenti / Consiglio di Classe può comunque prevedere l'attuazione del Protocollo.

2. FASI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 ISCRIZIONE

Per i minori con cittadinanza non italiana (art. 45 del DPR n. 349/1999), le procedure di iscrizione possono avvenire nel corso dell'anno scolastico, al momento in cui l'alunno/a arriva in Italia.

L'iscrizione dell'alunno/a neoarrivato/a è gestita dalla segreteria amministrativa, che utilizza la modulistica necessaria e consegna alla famiglia un'informativa in lingua d'origine per facilitare la comprensione del funzionamento della scuola di destinazione.

In seguito alla domanda di iscrizione, la famiglia è tenuta a presentare ulteriore documentazione (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documentazione sanitaria e scolastica) per completare l'iscrizione; in mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Per quanto riguarda la documentazione scolastica, la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine; in mancanza di certificazioni, i genitori forniscono informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato.

2.2 COLLOQUIO SCUOLA-FAMIGLIA

In seguito all'iscrizione, un gruppo di accoglienza effettua un primo colloquio con l'alunno/a e la famiglia. Tale gruppo è individuato all'interno di ogni plesso e ordine di scuola e comprende solitamente:

- il Dirigente Scolastico
- il Referente stranieri
- almeno un docente della classe in cui l'alunno/a dovrebbe essere inserito/a
- se necessario e se possibile, un mediatore culturale.

Durante il colloquio si raccolgono informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale, scolastica e linguistica dell'alunno/a. Sulla base della documentazione precedentemente acquisita si cerca inoltre di valutare i bisogni specifici, gli interessi e le attitudini. Vengono infine fornite alla

famiglia ulteriori informazioni sull'organizzazione della scuola, sulle modalità di inserimento e sulle procedure di accoglienza e di prima alfabetizzazione. Si sottolinea inoltre l'importanza di una comunicazione solida e costante fra scuola e famiglia.

Per stabilire il livello linguistico di partenza, l'Istituto ha predisposto delle prove strutturate sulla base del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

2.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

In base alla normativa vigente (DPR 394/1999 e CM 4233/2014), gli alunni stranieri ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (quindi minori di 16 anni) sono iscritti di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di diversi aspetti come l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, le competenze e i livelli di preparazione rilevati, il titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a. L'iscrizione avviene comunque nella classe immediatamente superiore o inferiore.

Con delibera del Collegio docenti del 19.03.2021, il nostro Istituto sottolinea che un alunno/a non italofono/a viene sempre inserito/a nella classe di riferimento in base all'età anagrafica, avendo cura di predisporre per lui/lei interventi personalizzati. Nel caso particolare di un/a bambino/a non italofono/a che arrivi con età anagrafica di seconda primaria e che non abbia alcuna abilità di letto-scrittura né alcuna conoscenza della lingua italiana, è opportuno considerare l'inserimento nella classe prima per iniziare un percorso completo ed efficace sulla lingua. Prima dell'applicazione della deroga saranno comunque valutati la maturità dell'alunno/a, il percorso scolastico pregresso e il parere della famiglia.

2.4 ACCOGLIENZA

Stabilita la classe di destinazione, il Team Docenti / Consiglio di Classe predispone un percorso di accoglienza, preparando la classe all'arrivo dell'alunno/a e favorendo sin da subito l'interazione.

Dopo aver opportunamente verificato le competenze linguistiche dell'alunno/a, il Coordinatore valuta, in accordo con il Referente stranieri, l'attuazione di un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione, stabilendone l'orario, la durata e le attività da intraprendere. In caso di necessità, i docenti potranno valutare la richiesta di intervento di un mediatore culturale per comunicare con la famiglia.

2.5 PROGETTAZIONE DIDATTICA

L'apprendimento dell'italiano L2 è influenzato da fattori diversi e può quindi richiedere tempi variabili. Dopo una prima osservazione il Referente stranieri, in accordo con i docenti, stabilisce le risorse da destinare alla prima alfabetizzazione; qualora non siano disponibili ore apposite da destinare a tale scopo, i docenti sfrutteranno, ove possibile, le ore di compresenza.

Per gli alunni neoarrivati che non conoscono la lingua italiana si deve progettare un percorso individualizzato che può comportare la redazione di un piano didattico personalizzato. A tal proposito si ricorda tuttavia che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si dovrebbe ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (nota ministeriale del 22.12.2013).

La *prima fase* di inserimento dell'alunno/a nella scuola italiana è dedicata all'apprendimento della lingua: la scuola attiva dunque percorsi di alfabetizzazione organizzati in base alle esigenze dell'alunno/a; si può prevedere anche l'esclusione temporanea di alcune discipline che richiedono una minima conoscenza della lingua, destinando quelle ore ad attività di prima alfabetizzazione o di consolidamento linguistico. Per le discipline che risultano invece più accessibili per i loro contenuti e per la loro articolazione si può prevedere la riduzione dei contenuti e degli obiettivi disciplinari.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, inoltre, è possibile stabilire l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, dedicando dunque le due ore settimanali all'apprendimento / potenziamento della lingua italiana (per la valutazione e i contenuti delle prove INVALSI e dell'esame di Stato del I ciclo si veda la quarta sezione).

In una *seconda fase-ponte*, l'attività di alfabetizzazione prosegue e fornisce al tempo stesso competenze efficaci per poter partecipare agli apprendimenti comuni. Sarà cura dei singoli docenti predisporre testi semplificati (nel lessico e nel contenuto) o materiale alternativo per facilitare l'alunno/a e stabilire obiettivi personalizzati.

Dopo il primo anno trascorso nella scuola italiana o comunque quando i livelli minimi attesi nell'apprendimento della lingua siano stati pienamente raggiunti, prende avvio solitamente una *terza fase* in cui è previsto un percorso di facilitazione per supportare l'alunno/a nello studio delle discipline.

3. INTERVENTI DIDATTICI

Come esplicitato nella sezione precedente, sarà cura del Team docenti / Consiglio di classe progettare un percorso individualizzato e personalizzato per favorire l'inclusione e il successo formativo dell'alunno/a inserito/a nella scuola italiana.

Oltre alle attività già illustrate, il nostro Istituto propone una serie di progetti (ad es. PEZ e Cooperiamo) per la promozione di un approccio didattico innovativo basato sull'utilizzo delle pratiche del *cooperative learning*, delle TIC, della semplificazione testuale e della robotica educativa.

4. VALUTAZIONE

In base a quanto previsto dalla normativa (art. 45 del DPR 394/1999 e DPR 122/2009), i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione degli alunni non italofofoni, compresi nella grande area dei bisogni educativi speciali, non può tuttavia non essere formativa e quindi non tener conto delle condizioni di partenza, del percorso di apprendimento e delle abilità e delle competenze acquisite. Essa dovrà quindi essere opportunamente modulata, adattando non solo gli strumenti e le metodologie di apprendimento ma anche le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

4.1 PROVE INVALSI ED ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO

La normativa attuale non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti non italofofoni ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. Non sono dunque consentite misure dispensative durante lo

svolgimento delle prove, ma solo l'utilizzo di strumenti compensativi già previsti nel corso dell'anno scolastico o esplicitati in un eventuale piano didattico personalizzato.

Unica eccezione riguarda l'esonero dalla seconda lingua straniera nella Scuola Secondaria di I Grado: *“per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera”* (art. 9 c. 4 del DM 741 del 3/10/17).